



COMUNE DI SERRA F
PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE
SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Vista la richiesta pervenuta in data 03/07/2019, prot. n. 5241, dall' Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania - intesa ad ottenere certificato di destinazione urbanistica dei seguenti fondi ubicati in contrada Bagnulo o Pietra Martone nel Comune di Serrara Fontana, in ditta Demanio dello Stato Antico Demanio;

Visto l'art. 18, comma 2° e 3° della Legge 28.02.1985, n. 47;

Visto il P.R.G. approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13390 del 20.12.1984, pubblicato sul B. U. R. n. 24 del 29.4.1985;

A T T E S T A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2° e 3° della Legge 28.02.1985, n. 47:

- che il territorio del Comune di Serrara Fontana è sottoposto ai vincoli di cui al D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ed alle norme del Piano Territoriale Paesistico approvato con Decreto dell'08.02.1999, pubblicato sulla GURI n. 94 del 23.04.1999;
- che la "destinazione urbanistica" delle sottoelencate particelle originarie catastali, prevista dal P. R. G. approvato è la seguente:

Foglio n.	Particella/e	Zona Omogenea
3	25	Zona E: Territorio agricolo;
11	733	Zona F1: Territorio destinato al rispetto di particolari attrezzature.

Per la destinazione d'uso vedasi normative allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente certificato.

15 LUG. 2019

Dalla Residenza Municipale, li _____





COMUNE DI SERRARA FONTANA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

- ZONE OMOGENEE E1 – E2 -
Territorio Agricolo

Le due zone vanno unificate ed assoggettate ad un'unica normativa. La 2 è destinata esclusivamente all'attività agricola e direttamente connessa con l'agricoltura. Gli interventi ammessi sono quelli strettamente atti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi.

La concessione ad edificare può essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, ai proprietari conduttori in economia o proprietari concedenti, affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere, considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 9/5/73, n° 153.

L'indice di fabbricabilità fondiaria per l'edilizia ad uso abitativo è fissato in 0,003 mc./mq. Per l'edilizia relativa a locali occorrenti alla conduzione del fondo ed al ricovero del bestiame è ammesso un indice di fabbricabilità fondiaria aggiuntive di 0,002 mc./mq. Tali indici potranno essere modificati dopo che sarà formata la carta d'uso del suolo di cui alla Legge Regionale n° 14 del 20/3/1982. Le esistenti costruzioni rientranti nelle due categorie edilizie sopradette possono essere ampliate nella misura del 40% dell'esistente e fino al massimo di mc. 100 fuori terra purché i richiedenti la concessione edilizia abbiano i requisiti di imprenditore agricolo sopra riportati.

L'altezza massima degli edifici: mt. 7,50. Distanza dalle strade e dai confini come per legge.



COMUNE DI SERRARA FONTANA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

- ART. 18 -

Zona omogenea F1 -

Territorio destinato al rispetto di particolari attrezzature (strade, cimiteri, etc.) di visuali panoramiche e di valori paesistici ambientali.

Non sono consentite costruzioni di qualsiasi tipo.

E' vietata qualsiasi trasformazione del suolo, opere di sbancamento e di riporto, aperture di nuove strade, disalberature.

E' consentito l'uso agricolo dei suoli.

Per le costruzioni esistenti è consentito il solo restauro conservativo con le modalità previste dall'art. 7.

La fascia costiera va conservata nel suo stato naturale lungo i litorali sabbiosi, sono consentiti solo isolati manufatti, a carattere provvisorio, da utilizzarsi per servizi da montare ad essere aperti al pubblico uso nel limitato periodo estivo, dopo di che essere smontati e rimossi.